



Bruxelles, 1.10.2015  
COM(2015) 469 final

2015/0230 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica della Liberia all'OMC**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazioni e obiettivi della proposta**

I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la Repubblica di Liberia sono giunti alla fase conclusiva dei negoziati sulle condizioni di adesione della Repubblica di Liberia. Questo risultato è stato raggiunto dopo 8 anni di negoziati, iniziati con la domanda di adesione all'OMC presentata dalla Repubblica di Liberia nel 2007. Una sintesi delle condizioni di adesione è esposta di seguito al punto 5.

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio le condizioni di adesione della Repubblica di Liberia all'OMC, la Commissione ritiene che tali condizioni costituiscano un insieme equilibrato e ambizioso di impegni in materia di apertura del mercato, dai quali sia la Repubblica di Liberia sia i suoi partner commerciali dell'OMC trarranno notevoli benefici. La domanda di adesione della Liberia è stata esaminata secondo gli orientamenti definiti dal Consiglio generale dell'OMC sull'adesione dei paesi meno sviluppati e prendendo in considerazione l'insieme delle relazioni commerciali bilaterali con la Liberia nel contesto del partenariato UE-ACP.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore**

Il multilateralismo è al centro della politica commerciale dell'UE e l'Unione europea sostiene l'adesione dei paesi terzi all'OMC a condizioni adeguate.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

La proposta, che è coerente con l'azione esterna dell'UE, consentirà di ancorare la Liberia al sistema commerciale multilaterale secondo gli orientamenti definiti dal Consiglio generale dell'OMC sull'adesione dei paesi meno sviluppati e prendendo in considerazione l'insieme delle relazioni commerciali bilaterali con la Liberia nel contesto del partenariato UE-ACP.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) le condizioni di adesione della Repubblica di Liberia all'OMC devono essere approvate con una decisione del Consiglio prima che l'UE possa sostenere ufficialmente l'ingresso di tale paese nell'OMC.

- **Sussidiarietà (per le competenze non esclusive)**

Non pertinente. L'UE ha competenza esclusiva nel commercio.

- **Proporzionalità**

Non pertinente. È necessaria una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9.

- **Scelta dello strumento**

Non pertinente. È necessaria una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9.

### **3. ESITO DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex-post/controlli dell'adeguatezza della legislazione in vigore**

Non pertinente

- **Consultazioni delle parti interessate**

Non pertinente

- **Ricorso al parere di esperti**

Non pertinente

- **Valutazione d'impatto**

Non è richiesta. È necessaria una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9.

- **Adeguatezza della regolamentazione e semplificazione normativa**

La proposta non è collegata al programma REFIT.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani di attuazione e disposizioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione**

Non pertinente

- **Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta**

*Sintesi delle condizioni di adesione*

#### **Elenco degli impegni**

##### ***Prodotti (generale)***

Il dazio consolidato finale (DCF) medio nell'elenco di adesione della Liberia è del 26,6%.

Il DCF medio per i prodotti agricoli (23,6%) è inferiore a quello registrato per i prodotti industriali (27,2%).

La Liberia applicherà la maggior parte dei DCF a decorrere dalla data di adesione, mentre per 249 linee tariffarie, vale a dire il 4 % del suo elenco, il DCF della Liberia sarà applicato solo entro il 2019.

Tali medie tariffarie sono di livello molto elevato per un paese meno sviluppato, in particolare tenendo in considerazione le piccole dimensioni e la vulnerabilità dell'economia della Liberia.

##### ***Prodotti industriali***

Il DCF medio per i prodotti non agricoli ammonta al 27,2%.

- La Liberia, assumendo impegni tariffari vincolati per tutti i prodotti industriali, vincola il 100% del suo elenco.
- I picchi tariffari più elevati raggiungono il 50% per le pitture, i prodotti in plastica per uso domestico e i mobili in legno.

### ***Prodotti agricoli***

- Il DCF medio per i prodotti agricoli ammonta al 23,6%.
- I picchi tariffari più elevati nel settore agricolo raggiungono il 50 % per i semi di cacao, la salsa "Ketchup" e le acque minerali.

### ***Servizi***

Considerato il suo status di paese meno sviluppato, l'elenco di impegni specifici della Liberia nel settore dei servizi è particolarmente esauriente e ambizioso. La Liberia intende assumere impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale in una vasta gamma di settori dell'attività terziaria, tra cui i servizi professionali, informatici e altri servizi alle imprese, i servizi di comunicazione, i servizi nel settore delle costruzioni, della distribuzione e dell'istruzione privata, i servizi ambientali, i servizi finanziari (assicurativi e bancari), i servizi sanitari e sociali finanziati dal settore privato, i servizi turistici, ricreativi, culturali e sportivi, i servizi di trasporto (marittimo, per vie d'acqua interne e stradale, nonché i servizi ausiliari connessi a tutti i tipi di trasporto).

### **Impegni contemplati nel protocollo**

Nella fase multilaterale conclusiva del processo di adesione, i membri dell'OMC si sono collettivamente adoperati per assicurare la compatibilità di fondo della legislazione e delle istituzioni commerciali della Liberia con le norme e gli accordi OMC, stabilendo disposizioni in tal senso nella relazione del gruppo di lavoro.

Al fine di attuare alcuni impegni nell'ambito dell'OMC sono stati richiesti assistenza tecnica e/o periodi di transizione. Per quanto concerne i periodi transitori, la Liberia disporrà di un periodo fino al 1° agosto 2017 per garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dall'OMC in materia di diritti e oneri per l'importazione e l'esportazione, di ostacoli tecnici agli scambi e di misure sanitarie e fitosanitarie. La Liberia potrà anche mantenere alcuni incentivi agli investimenti incompatibili con le TRIM fino al 1° agosto 2019.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica della Liberia all'OMC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 giugno 2007 il governo della Repubblica di Liberia ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII di tale accordo.
- (2) Il 18 dicembre 2007 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica di Liberia, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica di Liberia e per tutti i membri dell'OMC.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un'ampia serie di impegni in materia di apertura del mercato da parte della Repubblica di Liberia che sono conformi agli orientamenti definiti dal Consiglio generale dell'OMC sull'adesione dei paesi meno sviluppati e soddisfano le richieste dell'Unione, tenendo conto delle relazioni commerciali bilaterali con la Repubblica di Liberia nel contesto del partenariato UE-ACP.
- (4) Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica di Liberia all'OMC.
- (5) Si prevede che l'adesione all'OMC darà un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e allo sviluppo sostenibile nella Repubblica di Liberia.
- (6) È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.
- (7) L'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC dispone che le condizioni di adesione debbano essere concordate tra il membro aderente e l'OMC e approvate, per l'OMC, dalla Conferenza dei ministri dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo che istituisce l'OMC stabilisce che negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni siano esercitate dal Consiglio generale.
- (8) È pertanto necessario definire la posizione che l'Unione deve adottare in seno alla Conferenza dei ministri dell'OMC in merito all'adesione della Repubblica di Liberia all'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale per il commercio in merito all'adesione della Repubblica di Liberia all'OMC è favorevole all'adesione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*